

ARPA PIEMONTE

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALLA NORMATIVA SUL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI**

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in merito alla destinazione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti individuate a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento lavori, servizi e forniture alla costituzione ed all'utilizzo del fondo previste dal Codice dei Contratti Pubblici, di seguito "Codice" e disciplina le modalità e i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a valorizzare le professionalità interne ad Arpa Piemonte nell'espletamento delle funzioni previste ex lege negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 2 (Soggetti interessati)

1. Gli incentivi del Codice sono riconosciuti al personale di Arpa Piemonte, non appartenente alla qualifica dirigenziale, assunto a tempo indeterminato e determinato, che ha espletato le attività di cui al successivo art. 3.
2. Il presente regolamento si applica anche al personale di altre stazioni appaltanti cui vengono conferiti incarichi per le attività di cui all'art. 3, da Arpa Piemonte.
3. Comportano compensi incentivanti anche le prestazioni di cui al successivo art. 3 svolte da personale di Arpa Piemonte a favore di altre Amministrazioni Pubbliche, i quali compensi, nel rispetto della disciplina della Stazione Appaltante, sono dalla stessa trasferiti sul capitolo di entrata del bilancio di Arpa Piemonte, allo scopo costituito dall'Agenzia medesima, per essere corrisposti al personale di Arpa Piemonte che ha eseguito tali attività.

Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Le prestazioni oggetto di incentivo riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - c) redazione degli elaborati progettuali ai diversi livelli previsti dalla normativa vigente;
 - d) Verifica del progetto ai fini della sua validazione
 - e) responsabile unico del procedimento (RUP);
 - f) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (compresi adempimenti ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);

- g) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
 - h) predisposizione dei documenti di gara
 - i) direzione dei lavori
 - j) collaboratori della direzione lavori
 - k) direzione dell'esecuzione;
 - l) collaboratori direttori dell'esecuzione
 - m) collaudo tecnico amministrativo
 - n) collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento)
 - o) regolare esecuzione
2. Le attività oggetto di incentivo sono:
- Appalti di lavori;
 - Appalti di servizi se è stato nominato il direttore dell'esecuzione
 - Appalti di forniture se è stato nominato il direttore dell'esecuzione
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
- prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti che possono ottenere l'incentivo)

1. I dipendenti di qualifica non dirigenziale che sono chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene o di un servizio o di realizzazione di un lavoro/opera sono individuati dal dirigente, responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia delle prestazioni oggetto di appalto;

- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali.
3. L'attestazione delle attività da parte del RUP deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati.

Articolo 5 **(Compatibilità e limiti di impiego)**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori/opere e/o per l'acquisizione di servizi e/o forniture pubbliche possono prestare il proprio contributo professionale, anche contemporaneamente, alla realizzazione di più appalti.
2. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente

Articolo 6 **(Modalità di costituzione del fondo)**

1. Il Dirigente Responsabile della struttura competente in merito all'appalto (lavori/servizi/forniture) adotta la determinazione di aggiudicazione dando atto all'interno del quadro economico delle somme destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche. L'importo in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture è ripartito tra l'aliquota dell'80% da destinarsi al gruppo di progettazione, direzione, ecc. e l'aliquota del 20% destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Tali determine costituiscono base di lavoro per l'Ufficio Amministrazione del Personale e l'Ufficio Contabilità per gli adempimenti di competenza.

Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche (di cui all'articolo 45 del d.lgs. 36 del 2023), compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture.

2. Le risorse per ciascuna opera o lavoro o servizio o fornitura, sono così ripartite:
 - a) per un ammontare pari all'80%, tra i soggetti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento;
 - b) per il restante 20% (ad esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata), incrementato delle quote parti dell'incentivo

corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui all'art. 9:

- per acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
3. Le modalità di gestione contabile del fondo sono rappresentate nell'allegato 1 al presente regolamento
 4. L'importo delle risorse per lo svolgimento delle funzioni tecniche oggetto di incentivi, determinate ai sensi dei commi 1 e 2, deve ritenersi comprensivo degli oneri accessori a carico del datore di lavoro
 5. La misura effettiva delle risorse per lo svolgimento delle funzioni tecniche oggetto di incentivi, rapportate all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A1) – MISURA INCENTIVI PER LAVORI

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI (oneri fiscali esclusi)	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 150.000	2%
da euro 150.000 e fino a euro 350.000	1,8%
oltre euro 350.000	1,5%

TABELLA B1) – MISURA INCENTIVI PER SERVIZI/FORNITURE

CLASSI DI IMPORTO SERVIZI E FORNITURE (oneri fiscali esclusi)	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 140.000	2%
da euro 140.000 e fino alla soglia comunitaria	1,5%
Oltre la soglia comunitaria	1%

6. Le somme oggetto di incentivo devono essere previste alla voce “spese tecniche” delle somme a disposizione indicate all’interno del quadro economico del lavoro/opera, del servizio o della fornitura;
7. Nel caso di modifiche degli importi contrattuali in aumento o in diminuzione durante il periodo di efficacia degli stessi l’importo delle somme oggetto di incentivo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo contrattuale.

Articolo 7

(Ripartizione somme per lo svolgimento delle funzioni tecniche oggetto di incentivi)

1. Le somme destinate alla incentivazione per la realizzazione di opere/lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture pubblici, sono ripartite secondo le quote indicate nelle Tabelle A2 e B2, che tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità di opere/servizi/forniture derivante anche, ad esempio, dalla necessità di elementi integrativi attinenti alla progettazione specialistica.

Articolo 8

(Modalità di erogazione degli incentivi)

1. Le somme destinate alla incentivazione per la realizzazione di opere/lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture pubblici sono ripartite su proposta del RUP accompagnata da una relazione in cui sono attestati gli accertamenti svolti in ordine alle specifiche attività espletate dai singoli componenti del gruppo e liquidate dal Dirigente Responsabile della Struttura competente in merito all’aggiudicazione dell’appalto, anche in modo frazionato rispetto alle diverse fasi di esecuzione dell’opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La ripartizione e liquidazione delle somme è effettuata sulla base degli effettivi apporti individuali del personale incaricato.
3. La ripartizione dell’incentivo, e la correlata liquidazione delle somme di incentivo ai soggetti destinatari degli stessi, è di norma effettuata in quote annuali variabili in funzione dell’avanzamento lavori e/o servizi e/o forniture.
4. Il saldo sarà corrisposto:
 - a) per opere/lavori: ad avvenuta approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione e correlato pagamento della rata di saldo;

- b) per servizi: a conclusione del servizio con il pagamento dell'ultima fattura e dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- c) per forniture: alla verifica della consegna della fornitura con il pagamento dell'ultima fattura e dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 9

(Riduzione delle somme per lo svolgimento delle funzioni tecniche oggetto di incentivi)

1. Eventuali riduzioni di cui al presente articolo vanno ad incrementare la quota del 20% del fondo di cui alla lett. b) comma 2, art. 6 del presente regolamento.
2. Le quote degli incentivi relativi a una o più delle prestazioni indicate all'art. 3 affidate all'esterno facendo ricorso al mercato, costituiscono economie.

Nell'ipotesi in cui la progettazione sia solo parzialmente effettuata da dipendenti di Arpa Piemonte, ai fini del calcolo della percentuale di spettanza per il progettista occorrerà considerare esclusivamente l'importo dei lavori relativo alla progettazione "interna".

Nell'ipotesi di conferimento all'esterno facendo ricorso al mercato, delle seguenti fasi dell'attività di progettazione, si applica la sottoindicata decurtazione alla percentuale dell'incentivo spettante al progettista:

- 15 % qualora non sia stato redatto all'interno il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- 15 % qualora non sia stato redatto all'interno il progetto esecutivo.

3. Ai fini dell'accertamento delle specifiche attività svolte dai soggetti destinatari degli incentivi, il Dirigente Responsabile della Struttura competente per l'aggiudicazione dell'appalto, effettua l'attività di controllo sulla base della relazione del RUP.
4. Tale attività di controllo potrà avere i seguenti esiti:
 - a) l'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte correttamente nei tempi previsti, come contrattualmente definiti, senza errori o ritardi imputabili ai soggetti destinatari degli incentivi;
 - b) l'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma vi siano eventuali incrementi compresi tra il 10 e il 30% dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti. In questo caso l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro, servizio, fornitura è decurtato di una percentuale dal 10 al 30%;
 - c) L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma vi siano eventuali incrementi compresi tra il 30 ed il 50% dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti; in questo caso l'incentivo da erogare sulla

singola opera o lavoro, servizio, fornitura è decurtato di una percentuale dal 30 al 50%;

- d) L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure ci siano incrementi superiori al 50% dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti.
5. Nei casi di accertamento di cui alle lett. b), c) e d) del precedente comma 3, il Dirigente Responsabile della Struttura competente in merito all'aggiudicazione dell'appalto, eventualmente anche avvalendosi del supporto di organismi di valutazione terzi, contesta, per iscritto, gli incrementi di tempi e/o costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di riduzione dell'incentivo.
6. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili dell'incremento di tempi e/o costi non riconducibili alle norme non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme sono destinate ad incrementare la quota del 20% di cui alla lett. b) comma 2, art. 6 del presente regolamento;
7. In sede di adozione del provvedimento di liquidazione dell'incentivo il Dirigente Responsabile della Struttura competente in merito all'aggiudicazione dell'appalto, sentito il RUP, darà atto delle verifiche in ordine alla qualità dell'attività svolta e del rispetto dei termini entro i quali sono stati conclusi gli incarichi, indicando le eventuali percentuali di riduzione, l'esclusione dall'incentivazione e/o la revoca delle quote di acconto delle somme per incentivi eventualmente già corrisposte.

Articolo 10 **(Entrata in vigore)**

La disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche entra in vigore dalla data di approvazione del Decreto del Direttore Generale di recepimento dell'accordo decentrato, sottoscritto ai sensi del Codice e sostituisce tutte le precedenti analoghe disposizioni vigenti nell'Ente.

TABELLA A2) – RIPARTIZIONE SOMME PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE OGGETTO DI INCENTIVI PER LAVORI

FUNZIONI E ATTIVITÀ	QUOTA
RESPONSABILE PROGETTO/PROCEDIMENTO RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE	2%
PROGETTISTA	40% di cui fino al 10% da condividere con eventuali collaboratori, sulla base dell'apporto concreto fornito
DIRETTORE DEI LAVORI	38% di cui fino al 15% da condividere con eventuali collaboratori, sulla base dell'apporto concreto fornito
COORDINATORE SICUREZZA	5%
COLLAUDATORE (*)	5%
PERSONALE AMMINISTRATIVO che ha collaborato con le figure sopra indicate	10%

(*) attesta anche corretta esecuzione/conformità

TABELLA B2) – RIPARTIZIONE SOMME PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE OGGETTO DI INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

FUNZIONI E ATTIVITÀ	QUOTA
RESPONSABILE PROGETTO/PROCEDIMENTO	15%
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE	da condividere con eventuali collaboratori, sulla base dell'apporto concreto fornito
PROGETTISTA	25%
	di cui fino al 10% da condividere con eventuali collaboratori, sulla base dell'apporto concreto fornito
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	40%
	di cui fino al 15% da condividere con eventuali collaboratori, sulla base dell'apporto concreto fornito
COORDINATORE SICUREZZA	5%
COLLAUDATORE (*)	5%
PERSONALE AMMINISTRATIVO che ha collaborato con le figure sopra indicate	10%

(*) attesta anche corretta esecuzione/conformità